

Proprieta' - limitazioni legali della proprieta' - rapporti di vicinato - immissioni – Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 11105 del 10/06/2020 (Rv. 658079 - 01)

Immissione di onde elettromagnetiche - Principio della precauzione - Disciplina statale - Fissazione di limiti dei valori - Idoneità ad assicurare il diritto alla salute - Tutela giudiziaria preventiva dello stesso - Presupposti.

In tema di immissione di onde elettromagnetiche, il principio di precauzione - sancito dall'ordinamento comunitario come cardine della politica ambientale - è assicurato dallo stesso legislatore statale attraverso la regolamentazione contenuta nella l. n. 36 del 2001 e nel d.p.c.m. 8 luglio 2003, che ha fissato i parametri relativi ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità, i quali non sono modificabili, neppure in senso restrittivo, dalla normativa delle singole Regioni (Corte cost., sentenza n. 307 del 2003), ed il cui mancato superamento osta alla possibilità di avvalersi della tutela giudiziaria preventiva del diritto alla salute, che è ipotizzabile solo in caso di accertata sussistenza del pericolo della sua compromissione, da ritenersi presuntivamente esclusa quando siano stati rispettati i limiti posti dalla disciplina di settore.

Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 11105 del 10/06/2020 (Rv. 658079 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_0844](#), [Cod_Civ_art_2043](#), [Cod_Civ_art_2059](#)